




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

MONASTERO DEI BENEDETTINI



Interventi di recupero e risanamento conservativo nello scalone monumentale

Progetto esecutivo:
A.P.S.E.Ma

(geom. O. Arena)

(dott. ing. A. Nigro)

Visto: IL DIRIGENTE della
Progettazione,
Sviluppo Edilizio e della
Manutenzione

Data

Maggio
2016

Elaborato

FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE

3

Il Responsabile del Procedimento

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 è richiesta la qualifica dell'impresa concorrente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 61 del Regolamento approvato con DPR 05-10-2010 n.207, in categoria e classifica come di seguito:

- categoria prevalente OG2 ; classifica I

OVVERO

(in alternativa) che a carico dell'Impresa sussistono i requisiti descritti nell'art.90 del Regolamento approvato con DPR 05-10-2010 n.207, punti a), b) e c).

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione di un intervento di recupero e risanamento conservativo nello scalone monumentale del Monastero dei Benedettini in Catania.

Art.2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a misura e di quelli compensati in economia, compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad €. 8.022,86 + IVA, di cui €. 537,87 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dal seguente prospetto:

| DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI | <u>Importo complessivo di ogni categ. di lavoro</u> | | |
|--|---|---------------------------------|--------|
| | lavori appaltati | | Totale |
| | a corpo | a misura | |
| A) Lavori a misura | | €. 5.974,99 | |
| B) Prestazioni in economia | | €. 1.512,00 | |
| C) Oneri della sicurezza | | <u>€. 537,87</u> | |
| TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | | €. 8.022,86 + IVA (10%) | |

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori , soggetti al ribasso d'asta ad esclusione di €. 537,87 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Art.3

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

I lavori oggetto del presente progetto riguardano principalmente l'esecuzione di un intervento di recupero e risanamento conservativo nello scalone monumentale del Monastero dei Benedettini in Catania, consistente nella realizzazione di un sistema di rinforzo strutturale con relativi ancoraggi e finiture finali in una colonna dello scalone al secondo piano.

Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amm.ne si riserva di affidare in tutto o in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

CAPO II

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.

Art.4

Materiali in genere

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati dal Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonchè alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione

Art.5

Modo di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni che impartirà la Direzione dei Lavori, secondo i termini specificati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo intralcio possibile al normale funzionamento dei reparti, uffici e servizi.

Art.6

Collocamento di manufatti vari apparecchi e materiali forniti dall'Amministrazione appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amm.ne appaltante sarà consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente foglio di condizioni esecutive nonchè quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero LL.PP., restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatoli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art.7

Osservanza del Capitolato Generale, leggi e norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, ed in particolare:

- il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50;
- gli articoli ancora vigenti del D.Lgs. 207/2010;
- gli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00;
- i decreti ministeriali e le linee guida ANAC;

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n.1684, relativa alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

Gli impianti elettrici, idrici e le apparecchiature, se previste, dovranno rispondere alle norme del DPR 37/08.

L'Impresa Appaltante è tenuta ad adeguarsi all'eventuale emissione di nuova normativa; l'Amministrazione Committente riconoscerà l'eventuale costo supplementare solo nel caso che la data di emissione della nuova norma risulterà posteriore alla data dell'aggiudicazione della gara.

Art. 8

Rispondenza al progetto

La realizzazione degli impianti dovrà essere conforme alle indicazioni contenute negli elaborati di progetto allegati. Gli elaborati grafici e le specifiche tecniche si integrano vicendevolmente, pertanto una indicazione presente su uno solo degli elaborati è sufficiente a stabilire che l'opera finita dovrà esservi rispondente.

L'Impresa Appaltante è tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, quelle modifiche ai percorsi delle condotte (canalizzazioni e tubazioni) che dovessero rendersi necessarie in fase di realizzazione degli impianti, senza ulteriori addebiti a carico della Committenza.

Sarà cura dell'Impresa, se necessario, integrare o sostituire gli elaborati di progetto con elaborati esecutivi di cantiere. L'Impresa ha inoltre l'onere e l'obbligo di effettuare il rilievo dettagliato degli impianti eseguiti e di quelli esistenti, segnalando alla Direzione dei Lavori eventuali deficienze nella rispondenza alla normativa tecnica e di legge, per l'autorizzazione ad eseguire l'adeguamento, con redazione di schemi elettrici e topografici "come eseguito", che dovranno essere consegnati all'Amministrazione Committente a lavori ultimati, insieme alla dichiarazione di conformità di cui al DPR 37/08.

Art.9

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato, il Capitolato generale, l'elenco dei prezzi unitari e i seguenti disegni di progetto:

- n° 2 elaborati grafici.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art.10

Garanzie e coperture assicurative

10.1 Cauzione provvisoria – Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa. Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

10.2 Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

10.3 Polizza assicurativa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è

pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art.11

Lavori e somministrazioni in economia

I lavori e le somministrazioni in economia potranno essere eseguite soltanto nei limiti degli ordini e delle autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti criteri:

a) MERCEDI OPERAIE

per ogni ora di lavoro verrà accreditato all'appaltatore, l'importo riportato nelle mercedi orarie dell'elenco prezzi ed in base a liste settimanali.

b) MATERIALI

sarà accreditato all'appaltatore l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di cui all'elenco prezzi allegato e per quanto non previsto sarà accreditato l'importo derivante dall'applicazione del costo di acquisto dietro presentazione delle relative fatture.

Art.12

Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art.13

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amm.ne.

L'Amm.ne si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla

consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CONSEGNA GENERALE

La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le disposizioni della D.LL. inerenti il calendario lavori previsto all'art.1. Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dall'Amm.ne, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto.

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art.14

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dello 0,1 % dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.24 del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art.26.

Art.15

Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di €. 6.000,00 (euro seimila/00).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere dovranno essere sottoposti ad accettazione da parte della Direzione dei Lavori.

Art.16

Conto finale

Ai sensi dell'art.200 del Reg. approvato con DPR 05-10-2010 n.207 , si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori trasmesso al Responsabile del procedimento.

Art.17

Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La rata di saldo sarà pagata dopo certificazione da parte della Direzione Lavori dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere.

Art.18

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore **Responsabilità dell'Appaltatore**

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 14, del Capitolato generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP.

ELABORATI TECNICI

Ad ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo definitivo l'Impresa dovrà consegnare:

- i certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che delle eventuali parti di impianto per i quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge;
- tutti gli elaborati tecnici relativi alle opere eseguite, in triplice copia e su supporto informatico, comprendenti: planimetrie, sezioni, schemi elettrici e schemi funzionali relativi agli impianti eseguiti, aggiornati secondo le variazioni eventualmente apportate nel corso dei lavori;
- i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature installate.

GARANZIA – MANUTENZIONE DELLE OPERE – GESTIONE IN GARANZIA

La ditta appaltatrice resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere, forniture e impianti per la durata di 1 anno dalla data dell'ultimo certificato di collaudo definitivo favorevole.

Durante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere a sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare all'opera la garantita realizzazione a perfetta regola d'arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse l'entità degli interventi stessi.

Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese tutti i vizi, le difformità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità di effettuazione dei lavori, dell'impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli impianti.

Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali, apparecchiature o installazioni, eseguite nel periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un anno dalla data di sostituzione o riparazione.

Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la Committente è autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defalcando la spesa così sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in genere, e tenendo questa responsabile per l'eventuale eccedenza non coperta da detti crediti.

In questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da detti terzi

Art.19

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente foglio di condizioni esecutive.

Art.20

Disposizioni generali relative ai prezzi a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell'elenco prezzi.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso.

Circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti, e scarichi in ascesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente foglio di condizioni esecutive e nell'elenco prezzi.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.